



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.21/TFT del 22/12/2022

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 19/12/2022
ha adottato i seguenti:

MOTIVI

Fasc.132

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Schiappa; Avv. I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis.

Proc. 11355/19 pfi 22-23/PM/ce/fm del 4.11.2022 (Campionato 3° Categoria - Sa)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Sabato Fimiani**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. C.S. Lentiscosa: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. C.S. Lentiscosa, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Salvatore Anton Esposito nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa all'incontro C.s. Lentiscosa – Atletico San Marco del 14.11.2021, valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021-2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro C.s. Lentiscosa – Atletico San Marco del 14.11.2021 valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Umberto Granato, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il sig. **Salvatore Anton Esposito**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. C.S. Lentiscosa: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa all'incontro C.s. Lentiscosa – Atletico San Marco del 14.11.2021, valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021-2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; la società **A.S.D. C.S. Lentiscosa** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Sabato Fimiani e Salvatore Anton Esposito, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal Presidente / dirigente accompagnatore Sig. Sabato Fimiani, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha

conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Sabato Fimiani, per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Salvatore Anton Esposito tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente / dirigente accompagnatore Sig. Sabato Fimiani, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. C.S. Lentiscosa la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. C.S. Lentiscosa alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Salvatore Anton Esposito due (2) giornate di squalifica; per il Presidente / dirigente accompagnatore Sig. Sabato Fimiani, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. C.S. Lentiscosa la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 19.12.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.131

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Schiappa; Avv. I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis.

Proc. 11229/18 pfi 22-23/PM/ce/fm del 3.11.2022 (Campionato 1° Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Alfredo Croce**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F3 Nuceria: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F3 Nuceria, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Umberto Granato, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F3 Nuceria alla gara F3 Nuceria – Ac Vietriraito 1970 del 15.3.2022, valevole per il campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; il sig. **Martino Coppola**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. F3 Nuceria: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara F3 Nuceria – Ac Vietriraito 1970 del 15.3.2022 valevole per il campionato di Prima

Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. F3 Nuceria nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Umberto Granato, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. **Umberto Granato**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. F3 Nuceria: 4. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F3 Nuceria alla gara F3 Nuceria – Ac Vietriraito 1970 del 15.3.2022, valevole per il campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021-2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; la società **A.S.D. F3 Nuceria** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alfredo Croce, Martino Coppola ed Umberto Granato, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. F3 Nuceria malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Martino Coppola con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Alfredo Croce per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Umberto Granato tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Alfredo Croce, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Martino Coppola, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. F3 Nuceria la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. F3 Nuceria alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Umberto Granato due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Alfredo Croce, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Martino Coppola, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. F3 Nuceria la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 19.12.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.130

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Schiappa; Avv. I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis.

Proc. 11224/10 pfi 22-23/PM/fb del 3.11.2022 (Campionato Under 19 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Vincenzo Cuciniello**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. SC Ercolanese: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. SC Ercolanese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Davide Maio, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S. SC Ercolanese alle seguenti gare valedoli per il campionato Juniores under 19 regionale della stagione sportiva 2021-2022: Ercolanese – Micri del 19.12.2021 ed Ercolanese – S. Anastasia Calcio 1945 del 6.2.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. SC Ercolanese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Gaetano Volpe nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società A.S. SC Ercolanese in occasione quantomeno delle gare Ercolanese – Micri del 19.12.2021 ed Ercolanese – S. Anastasia Calcio 1945 del 6.2.2022, entrambe valedoli per il campionato Juniores under 19 regionale della stagione sportiva 2021 - 2022;

il sig. **Gaetano Volpe**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della A.S. SC Ercolanese: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Ercolanese – Micri del 19.12.2021 ed Ercolanese – S. Anastasia Calcio 1945 del 6.2.2022, entrambe valedoli per il campionato Juniores under 19 regionale della stagione sportiva 2021- 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S. SC Ercolanese nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Davide Maio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

sig. **Davide Maio**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S. SC Ercolanese: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S. SC Ercolanese alle gare Ercolanese – Micri del 19.12.2021 ed Ercolanese – S. Anastasia Calcio 1945 del 6.2.2022, valedoli per il campionato Juniores under 19 regionale della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **A.S. SC Ercolanese** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenzo Cuciniello, Gaetano Volpe e Davide Maio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore **Davide Maio** quattro (4) giornate di squalifica;

ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

All'udienza del 19/12/2022

Il rappresentante con delega dei deferiti chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: sig. Vincenzo Cuciniello la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); per sig. Gaetano Volpe, la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); A.S. SC Ercolanese la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella

stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda. (s.b. euro 350,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione ridotti come sopra).

La Procura Federale, in persona dell'avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Davide Maio tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di accordo ex art. 127 C.G.S. per il Presidente Sig. Vincenzo Cuciniello, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Gaetano Volpe, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti di inibizione; per la società A.S. SC Ercolanese la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 19.12.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Fasc.128

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Schiappa; Avv. I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.11040/862 pfi21-22/PM/ep del 2.11.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Carlo Barrese**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Mauded San Pietro: a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Provinciale Allievi Under 17, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Mauded San Pietro nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Rostom Cherif, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per tale società: Mauded San Pietro – Ares Casoria 2009 disputata in data 13.2.2022, Vis Juvenes Fratt. Damiano - Mauded San Pietro disputata in data 28.2.2022 e Mauded San Pietro – Giove Academy disputata in data 13.3.2022; b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalle gare Mauded San Pietro – Ares Casoria 2009 disputata in data 13.2.2022, Vis Juvenes Fratt. Damiano - Mauded San Pietro disputata in data 28.2.2022 e Mauded San Pietro – Giove Academy disputata in data 13.3.2022, tutte valevoli per il Campionato Provinciale Allievi Under 17, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Mauded San Pietro, pur non essendo tesserato per tale società; sig. **Matteo Ruggiero**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Mauded San Pietro: a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 23 delle N.O.I.F., all'art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico ed al Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1.7.2021 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere svolto, pur non essendo abilitato e non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico, le funzioni e le mansioni di allenatore della squadra Mauded San Pietro partecipante al Campionato Provinciale Allievi Under 17, quantomeno in occasione delle seguenti gare: Mauded San Pietro – Ares Casoria 2009 disputata in data 13.2.2022, Vis Juvenes Fratt. Damiano - Mauded San Pietro disputata in data 28.2.2022 e Mauded San Pietro – Giove Academy disputata in data 13.3.2022; sig. **Rostom Cherif**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Mauded San Pietro: a) violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma

1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Mauded San Pietro, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Provinciale Allievi Under 17, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: Mauded San Pietro – Ares Casoria 2009 disputata in data 13.2.2022, Vis Juvenes Fratt. Damiano - Mauded San Pietro disputata in data 28.2.2022 e Mauded San Pietro – Giove Academy disputata in data 13.3.2022. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente accompagnatore Carlo Barrese della società Mauded San Pietro la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; l'allenatore Matteo Ruggiero della società Mauded San Pietro la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; il calciatore Rostom Cherif cinque (5) giornate di squalifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il dirigente accompagnatore Carlo Barrese della società Mauded San Pietro la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; l'allenatore Matteo Ruggiero della società Mauded San Pietro la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il calciatore Rostom Cherif tre (3) giornate di squalifica.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 19.12.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.129

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. G. Schiappa; Avv. I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis.

Proc. 11205/9 pfi 22-23/PM/fb del 3.11.2022 (Campionato Under 15 Provinciale - SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Salvatore Angrisani**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C. Diecipiù: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C. Diecipiù, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Domenico Orsini, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù alla gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C. Diecipiù, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Prisco Sellitti nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù in occasione quantomeno della gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022; il sig. **Prisco Sellitti**, all'epoca dei fatti non tesserato e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.C. Diecipiù: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata

all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Domenico Orsini, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù pur non essendo tesserato per tale società; il sig. **Domenico Orsini**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.C. Diecipiù: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù alla gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; la **società A.S.C. Diecipiù** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Angrisani, Prisco Sellitti e Domenico Orsini, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

All'udienza del 19/12/2022

Il rappresentante con delega dei deferiti chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per:

per sig. Salvatore Angrisani la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); per sig. Prisco Sellitti la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); il calciatore Domenico Orsini due (2) giornate di squalifica (s.b. 3 giornate di squalifica ridotte sopra per il rito); per la società A.S.C. Diecipiù la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda. (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotti come sopra).

La Procura Federale, in persona dell'avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

per: il calciatore Domenico Orsini due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Salvatore Angrisani, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti (20) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Prisco Sellitti, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti (20); per la società A.S.C. Diecipiù la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 19.12.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Pubblicato in Napoli, li 22 Dicembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**